




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 831/XIX Sess./2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
23/12/2021 U-rsp/9524/2021



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: protocollo d'intesa Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) - CNI

Cari Presidenti,

in data 16 dicembre 2021, presso la nostra sede a Roma, è stato rinnovato, per il triennio 2021 – 2024, l'importante protocollo d'intesa tra il nostro Consiglio Nazionale ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, nella persona del Presidente Dott. David Lazzari.

Il protocollo, che si allega alla presente, è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e CNOP negli ambiti di comune e complementare intervento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la salute e sicurezza sul lavoro, la sicurezza operativa (ad esempio nel settore dei trasporti), attività dove la funzionalità dei sistemi progettati e/o gestiti da Ingegneri può essere influenzata dal fattore umano (comunque denominato), la preparazione e la gestione delle emergenze, l'attività di formazione anche a favore di terzi, il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, e lo sviluppo economico e sociale a vantaggio del sistema Paese anche in considerazione degli effetti che la pandemia avrà sul cambiamento dei comportamenti delle persone relativamente all'oggetto del presente protocollo.

È volto, inoltre, a favorire analoghe intese da parte dei rispettivi sistemi professionali territoriali, regionali o locali, e cioè gli Ordini territoriali degli Ingegneri e gli Ordini Regionali e Provinciali degli Psicologi.

Vi informeremo puntualmente di tutte le attività che verranno sviluppate, nell'ambito del protocollo, che vede coinvolti per il CNI nel comitato di coordinamento i Consiglieri Gaetano Fede e Felice Monaco.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma, Via XX Settembre n° 5, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore Ing. Armando Zambrano.

E

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito denominato CNOP), con sede in Roma- Piazzale di Porta Pia 121, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. David Lazzari.

(di seguito: LE PARTI)

Premesso che

- Il CNI, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, il risparmio energetico, il rispetto e la tutela dell'ambiente, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- i compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l'altro: la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale; l'invio delle istanze di interpello in materia di salute e sicurezza



del lavoro alla *Commissione per gli Interpelli* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *ex art.12 d.lgs. n.81/2008.*

- Il CNOP, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli iscritti all'Albo degli Psicologi, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Psicologi al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Psicologo, che, ai sensi dell'art.1 della L. 56/1989 e s.m.i., istitutiva della professione, comprende *"l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito"*; sono altresì competenze professionali dello Psicologo quelle di cui all'art.3, comma 1-quinquies, della Legge 170/2003. Tra queste, ad esempio: la realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita; l'applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività; l'esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- i compiti istituzionali del CNOP contemplano, tra l'altro: la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti; l'espressione di pareri, su richiesta o autonomamente, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale; l'invio delle istanze di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro alla *Commissione per gli Interpelli* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *ex art.12 d.lgs. n.81/2008.*



Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e CNOP negli ambiti di comune e complementare intervento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la salute e sicurezza sul lavoro, la sicurezza operativa (ad esempio nel settore dei trasporti), attività dove la funzionalità dei sistemi progettati e/o gestiti da Ingegneri può essere influenzata dal fattore umano (comunque denominato), la preparazione e la gestione delle emergenze, l'attività di formazione anche a favore di terzi, il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, e lo sviluppo economico e sociale a vantaggio del sistema Paese anche in considerazione degli effetti che la pandemia avrà sul cambiamento dei comportamenti delle persone relativamente all'oggetto del presente protocollo; è volto, inoltre, a favorire analoghe intese tra le Parti, i soggetti facenti parte del rispettivo sistema professionale e statutario, gli organismi associativi presenti a livello territoriale, regionale o locale, gli Ordini territoriali degli Ingegneri e gli Ordini Regionali e Provinciali degli Psicologi.

Art. 2

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art. 2 saranno oggetto di appositi accordi esecutivi che verranno stipulati per iscritto tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti.
2. Tali accordi su specifiche materie, completati di indicazioni quanto alle attività, alla tempistica, agli obiettivi e alle fasi di attuazione, potranno in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - sviluppo di percorsi di aggiornamento professionale che possano anche prevedere il rilascio di crediti formativi, in ogni caso nel rispetto della rispettiva regolamentazione delle due professioni;
 - promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali e



culturali;

- attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, della sicurezza operativa, nella gestione delle emergenze, nell'interfaccia uomo-macchina;
- organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti alla diffusione della cultura della sicurezza e ogni altra forma di valorizzazione del patrimonio informativo, anche utilizzando le tecnologie informatiche ed Internet;
- partecipazione a rispettivi gruppi di lavoro c/o tavoli tecnici su temi di interesse comune.

3. Fatta salva la possibilità di concludere i predetti specifici accordi, la partecipazione di rispettivi rappresentanti delle Parti ad attività come convegni, seminari e gruppi di lavoro, può avvenire su semplice invito secondo le regole interne della parte che organizza il convegno, il seminario o il gruppo di lavoro.

Art. 3

(Oneri finanziari e costi)

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli Atti esecutivi, da approvarsi per iscritto da ambo le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale o per i propri rappresentanti coinvolti nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

Art.4

(Durata e rinnovo del Protocollo d'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e



ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore o fino a revoca da effettuarsi tramite lettera raccomandata a.r. o pec. La revoca decorre a partire da 2 mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti

2. Il presente protocollo potrà essere rinnovato o prorogato solo previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Art.5

(Modifiche)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d'Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.

Art.6

(Riservatezza – proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa le Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.

2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato al di fuori dei casi consentiti la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

3. I risultati della collaborazione tra CNI e CNOP sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.

4. Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei



risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa verranno definiti di comune accordo per iscritto tra le Parti.

Art. 7
(Recesso)

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 8
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. (c.d. Codice della *privacy*) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 9
(Referenti del protocollo d'intesa / Comitato di coordinamento)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa viene costituito un Comitato di coordinamento costituito da 2 (due) referenti per il CNI e da 2 (due) referenti per il CNOP, da individuarsi direttamente ad opera delle Parti.
2. Sin da ora sono indicati come componenti: per il CNI l'ing. Gaetano Fede, Consigliere Nazionale e l'ing. Felice Monaco, Consigliere Nazionale; per il CNOP la dott.ssa Mara Donatella Fiaschi e il dottor Antonio Zuliani.



Art. 10

(Registrazione e foro competente)

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.131/1986 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 11

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CNI, in Roma, Via XX Settembre n. 5, e il CNOP, in Roma, Piazzale di Porta Pia, 121.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il CNI

Il Presidente

Ing. Armando Zambrano

Roma, li 16 dicembre 2021

Per il CNOP

Il Presidente

Dott. David Lazzari